

Azienda sede del Comitato Zonale di BELLUNO

INFORMATIVA PUBBLICAZIONE INCARICHI: TRASMISSIONE DISPONIBILITA'

AI SENSI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI EX ART. 8 D.LGS. N. 502 30/12/1992 E S.M.I - TRIENNIO 2016-2018 E S.M.I. - A.C.N. 31/03/2020 E S.M.I.

Potranno concorrere all'acquisizione di incarichi a **tempo indeterminato**, ai sensi dell'art. 21 dell'A.C.N.:

- a. i titolari di incarichi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21, co.2, lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g);
- b. gli specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'art.19 dell'A.C.N. in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. ai sensi dell'art. 21, co. 2, lett. h). Si segnala che l'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria valida per l'anno in corso;
- c. gli specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art.19 dell'A.C.N ai sensi dell'art. 21, co.2, lett. i);
- d. i medici di medicina generale, medici specialisti pediatri di libera scelta e medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, disponibili a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano, ai sensi dell'art. 21, co.2, lett. j).

Potranno concorrere all'acquisizione di incarichi a **tempo determinato**, ai sensi dell'art. 22 dell'A.C.N.:

- a. gli specialisti, veterinari e professionisti iscritti in graduatoria di cui all'art.19 co. 10, dell'A.C.N. in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi, ai sensi dell'art. 22, co. 2.
- b. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti di cui al punto precedente, l'Azienda può conferire incarichi a tempo determinato anche a specialisti, veterinari e professionisti iscritti nella graduatoria di cui all'art. 19, co.12.

Dal 1° al 15° giorno dello stesso mese della pubblicazione, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 20, co. 3, lo specialista/professionista aspirante all'incarico, dovrà compilare il modulo unico di "Disponibilità di acquisizione incarichi (Modello A)" e trasmetterlo all'Azienda sede del Comitato Zonale Specialisti, unitamente a copia di un documento di identità, solo tramite*:

- **Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.aulss1@pecveneto.it**

Il modulo è scaricabile dal sito www.aulss1.veneto.it/concorsiavvisi/comitatozonalespecialisti

Il modulo, la copia del documento d'identità e la relativa documentazione allegata dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf.

Si evidenzia che NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATE le disponibilità inviate precedentemente e successivamente al periodo sopra indicato.

N.B.: se l'incarico pubblicato prevede il possesso di particolari capacità professionali ai sensi dell'art. 20, co. 5, lo specialista dovrà compilare obbligatoriamente, a pena di esclusione, anche la parte del Modello A relativa alla formazione e alle capacità professionali denominata "DA COMPILARE SOLO PER LA DISPONIBILITA' ALL'ACQUISIZIONE DI INCARICHI CON RICHIESTA DI POSSESSO DI PARTICOLARI CAPACITA' PROFESSIONALI".

Ai sensi dell'art. 20, co. 5, dell'A.C.N. del 31/03/2020 e s.m.i. e dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 12.10.2021, le particolari capacità professionali saranno accertate e valutate da parte di una commissione tecnica aziendale che:

- valuta la documentazione prodotta dai candidati con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.
- dichiara l'idoneità o meno dei candidati, sulla base unicamente di titoli accademici e, inoltre, di titoli professionali conseguiti presso aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici e IZS, senza redigere alcuna graduatoria.

Nel caso in cui lo specialista/professionista ritenga di voler allegare al Modello A, atti, certificati e/o documenti, dovrà compilare e trasmettere anche il Modulo di "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (Modello B) che serve a certificare la conformità all'originale dei documenti allegati.

Ai fini dell'acquisizione degli incarichi di cui sopra, si ricorda che il conferimento di ciascun incarico, in esito alla pubblicazione, avviene nel rispetto delle D.G.R.V. di settore.

**PER LA DISPONIBILITA' ALL'ACQUISIZIONE DI INCARICHI
con richiesta di possesso di particolari capacità professionali**

**INFORMATIVA
IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
di cui all'art. 15, della L. n. 183/2011**

Si informa che, a decorrere dal 01/01/2012, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono accettare certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti (L. n. 183/2011, art. 15, co. 1, lett. a - 01) pena la mancata valutazione dei titoli oggetto della certificazione.

Pertanto, per essere oggetto di valutazione, **i titoli conseguiti presso una pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente autocertificati** ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione degli stessi.

Nel Modulo "**Disponibilità acquisizione incarichi**" (**Modello A**) è presente una sezione mediante la quale lo specialista potrà autocertificare quanto necessario per dimostrare il possesso delle particolari capacità richieste nella pubblicazione dell'incarico per il quale lo stesso intende dare la propria disponibilità di acquisizione.

La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura.

I titoli conseguiti presso soggetti privati possono invece essere prodotti dallo specialista in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in fotocopia, munita di "**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**" (**Modello B**) sottoscritta dallo stesso, attestante che la copia allegata è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui lo specialista non possa produrre gli originali o le fotocopie dei suddetti titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne il possesso attraverso apposita "**Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio**".

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dallo specialista, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
